



SENT. 230/2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 59498 promosso da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Martano, (c.f. MRTSNT72P60F842M pec martano.simonetta@ordavvle.legalmail.it)

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti (avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e presso i medesimi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, negli Uffici dell'avvocatura centrale dell'Istituto

per la riforma

della sentenza n. 831/2021, depositata in data 22 settembre 2021, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 11 luglio 2024, con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, l'avv. Pecorilla, per delega dell'avv. Simonetta Martano, per l'appellante e l'avv. Giannico, in rappresentanza e difesa dell'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha respinto il ricorso con il quale il ricorrente, in qualità di ex appartenente del Corpo della Polizia di Stato, dal 1981 al 2013, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla pensione privilegiata, previo accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia *“spondiloartrosi discopatica cervicale in soggetto con rettilineizzazione della lordosi e calcificazione del legamento longitudinale anteriore”*.

A tal fine deduceva di essere stato adibito a mansioni che avevano comportato l'esposizione ad agenti atmosferici estremi che avrebbero

determinato la causazione della patologia in relazione alla quale ha richiesto il riconoscimento della causa di servizio, sostenendo di aver fornito la prova del nesso di causalità tra le caratteristiche morbigene delle mansioni lavorative svolte e le patologie accusate.

Con verbale n. 332/P.S. del 25 novembre 2014 la Commissione medica ospedaliera di Taranto riconosceva il paziente “...*non idoneo permanente al servizio nei ruoli tecnici della Polizia di Stato con idoneità al transito nei ruoli civili delle Amministrazioni statali purchè non comportino l’uso delle armi*”.

In seguito, con parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, reso nell’adunanza n. 623 del 6 ottobre 2017, veniva negata la dipendenza della patologia da fatti di servizio della patologia “*trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico -degenerativi a livello delle articolazioni, in correlazione all’usura conseguente al progredire dell’età, sull’insorgenza e decorso della quale non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato, quale risultante agli atti e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio...*”.

Con nota prot. n. 410007 del 7 novembre 2018 l’INPS trasmetteva l’atto con il quale comunicava di “*non conferire la pensione privilegiata al/le Sig. OMISSIS nato il OMISSIS, in mancanza del requisito di cui all’art. 67 del DPR 1092/73 che attribuisce la pensione privilegiata ai militari le cui infermità e lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e non siano suscettibili di miglioramento*”.

Il ricorrente, reputando erroneo il provvedimento, sulla scorta della perizia di parte a firma del dott. Luigi Di Gesù, adiva la Sezione territoriale di questa Corte per sentire affermare la sussistenza del proprio diritto alla pensione privilegiata.

2. Con sentenza n.831/2021 la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha respinto il ricorso.

Nella motivazione della sentenza si afferma che “*Le censure mosse dal ricorrente non offrono elementi di prova idonei a negare la logicità estrinseca dei giudizi espressi dal Comitato di Verifica. Le motivazioni espresse dal citato Organo, infatti, appaiono puntuali e circostanziate, frutto di una complessa istruttoria che ha fatto riferimento a tutti i precedenti di servizio dell’interessato e a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo dello stesso. Nel caso di che trattasi, infatti, non sono riscontrabili situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio...Gli invocati eventi non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti...*”.

3. Con unico motivo di gravame l’appellante ha dedotto “**Erronea interpretazione dei fatti di causa. Erronea e/o omessa valutazione della documentazione prodotta in atti. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria**”.

Secondo la prospettazione dell’appellante la sentenza gravata si presterebbe ad essere fortemente censurata in quanto il giudice di prime cure avrebbe ritenuto, sulla scorta di un’erronea e superficiale valutazione sia dei fatti di causa che della documentazione in atti, di respingere la domanda azionata.

Non sarebbe dato comprendere il percorso logico giuridico seguito dal primo giudice non risultando idonea indicazione delle ragioni che hanno condotto a ritenere la mancanza di prova dei fatti dedotti da parte del ricorrente. L'appellante ha altresì richiamato i contenuti della CTP redatta dal dott. Di Gesù rispetto alle cui deduzioni non vi sarebbe alcuna motivazione nella sentenza oggetto di gravame limitandosi il giudice di prime cure, superficialmente, a richiamare i contenuti del verbale del giudizio emesso dal Comitato di verifica.

L'appellante ribadisce che risulterebbero ampiamente provate in atti le circostanze in cui il medesimo ha costantemente svolto il servizio, durante il quale sarebbe stato sottoposto ad una serie di condizioni particolari che non sarebbero riconducibili ad una ordinaria attività lavorativa di un agente di polizia.

Il consulente di parte, dott. Di Gesù, avrebbe riconosciuto sussistere uno stretto rapporto di causalità tra le patologie lamentate dall'odierno esponente e le condizioni di servizio cui lo stesso doveva necessariamente attenersi; condizioni che non sarebbero state saltuarie o sporadiche, ma ripetute negli anni ed aggravate dalle condizioni ambientali.

In conclusione il sig. OMISSIS, chiede che, in integrale riforma della sentenza, venga accertato il suo diritto al trattamento pensionistico di privilegio, a decorrere dalla data della domanda, con conseguente condanna dell' INPS al pagamento degli arretrati e delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario; in via subordinata, disporre incombenti istruttori ed

accertamenti medico-legali.

4. Si è costituito in giudizio l'INPS invocando il rigetto del gravame. Le censure mosse dall'appellante sarebbero inammissibili prima ancora che infondate. Le doglianze non coglierebbero nel segno, risultando una mera reiterazione di quanto già dedotto in primo grado in ordine alle risultanze medico-legali acquisite in giudizio, correttamente valutate dal giudice in quanto analitiche e ben argomentate. Il convincimento posto a base della decisione è contestato da controparte, dunque, sia pur sintetico, si appaleserebbe congruamente motivato in quanto reso in esito ad un compiuto e coerente esame delle circostanze di fatto che hanno connotato il caso di specie. Ha quindi insistito per la pronuncia di inammissibilità e infondatezza del gravame.

All'udienza pubblica l'avv. Pecorilla, per l'appellante e l'avv. Giannico, per l'INPS, si sono riportati ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Rilevato in

DIRITTO

I. L'appello è meritevole di accoglimento nei termini di seguito specificati.

L'art. 170, c. 1 c.g.c. prevede che *“Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*. Le Sezioni riunite di questa

Corte, con sentenza n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000, hanno individuato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che rimane deducibile in appello anche il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto, ove la sentenza risulti priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la "*ratio decidendi*". Nella richiamata pronuncia le Sezioni riunite di questa Corte hanno puntualizzato, in relazione al perimetro dei motivi di gravame sindacabili in sede di giudizio pensionistico, che: "a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto"; le questioni di fatto possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c)".

La limitazione dell'ambito dell'appello in materia pensionistica va, quindi, coordinata con le disposizioni che prevedono l'obbligo di motivare le sentenze (art. 5 c.g.c., art. 132 c.p.c., art. 111 Cost.), per

cui configurano violazioni di legge sia la “*radicale mancanza di motivazione*”, sia la presenza di una motivazione solo “*apparente*” ovvero sia costituita da argomentazioni inidonee a rivelare l’*iter* logico su cui trova fondamento la decisione. Vizi che il Collegio reputa sussistere nel caso di specie posto che, secondo i rammentati principi interpretativi delineati dalle Sezioni riunite di questa Corte (SSRR n.10/QM/2000), tale vizio motivazionale ricorre qualora la motivazione manchi del tutto su punti decisivi della controversia, oppure sia insufficiente a rendere comprensibile il ragionamento seguito dal giudice per fondare il proprio convincimento (*ex plurimis*, tra le tante più recenti, Sez. II App., n. 14/2024, n.373/2023, n.338/2023, n.309/2022, n. 425/2021; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n.43/2023; Sez. III App., sent. n.532/2023, n.217/2023; Sez. I App.n.283/2023, n.190/2023).

Nella fattispecie il giudice di primo grado ha motivato il proprio convincimento con tecnica di integrale rinvio, *per relationem*, ai “*giudizi espressi dal Comitato di Verifica*” in quanto “*frutto di una completa istruttoria*” fondata su “*tutti i precedenti di servizio*” e su “*tutti gli elementi connessi con il servizio stesso*” senza neppure menzionare l’infermità rilevante in giudizio né fornire elementi per desumere l’*iter* logico che ha condotto al respingimento dei motivi di ricorso. Così come non spiega per quale motivo “*non sono riscontrabili situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, ovvero specifiche che possano avere influito – anche solo in forma concausale – sull’insorgenza dell’infermità non riconosciuta dipendente*” (in tal senso

anche, tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 80/2023). Alcuni riferimenti sono contenuti, invece, ai fatti dedotti, in concreto, per fondare la pretesa avanzata e alle argomentazioni contenute nella perizia di parte depositata dal ricorrente, recanti elementi di valutazione critica rispetto alle risultanze del parere medico-legale reso dal Comitato di verifica e unico richiamato, del tutto apoditticamente, in sentenza. Alcune motivazioni sono state inoltre rese dal primo giudice in merito al mancato accoglimento della richiesta di *“disporre ulteriori accertamenti medici legali, sottoponendo, se del caso, il ricorrente a nuova visita medico-collegiale”*. Va rilevato, in punto motivazione, che una pronuncia può ritenersi legittimamente motivata *“per relationem”* ove il giudice - nel recepire le argomentazioni rese nell'ambito di un elaborato tecnico di un organo ausiliario-fornisca un percorso argomentativo adeguato e idoneo a consentire la piena comprensione dell'*iter* logico seguito. Come chiarito costantemente dal giudice di legittimità, in linea generale, *“nel caso in cui il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, egli non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni. L'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione... Ben potendo il richiamo dell'elaborato, anche “per relationem”, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente”* (Cass. n. 11917/2021, n. 15147/2018, n. 23637/2016) e, *“attraverso opportuni richiami, lasciare desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente*

disattese" (Cass. n. 5677/1998, n. 1815/2015). Tale condizione non può dirsi realizzata, però, "nell'ipotesi in cui a venire in rilievo, per l'adottata tecnica della motivazione, sia la mancata risposta alle deduzioni difensive delle parti che, obliterate dal consulente d'ufficio nella propria relazione, vengano, per l'operato richiamo, ignorate dal giudice"; ne consegue che "quando siano state sollevate dalle parti censure dettagliate e non generiche alla c.t.u., il giudice del merito ha l'obbligo di fornire una precisa risposta che, correlata alla specificità della critica, dia conto della scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio con una più puntuale motivazione" (ex plurimis, Cass. n. 28567/2021).

Nella fattispecie il giudice di prime cure si è limitato ad esprimere la propria adesione alle argomentazioni svolte nel parere medico-legale rilasciato in causa senza in alcun modo motivare il proprio convincimento di rigetto delle affermazioni del ricorrente, adottando una motivazione generica ed astratta, priva di effettivo ancoraggio alla fattispecie concreta sottoposta alla sua cognizione. In assenza di un'effettiva ancorché minima valutazione in ordine alla ritenuta infondatezza dei rilievi formulati e delle ragioni di rigetto dell'istanza di supplemento istruttorio, la sentenza impugnata è da ritenersi viziata per motivazione apparente non risultando legittimamente resa *"per relationem"*.

In ragione di quanto esposto, ai sensi dell'art. 170, c. 4 c.g.c., venendo in rilievo omessa o apparente motivazione su punti dirimenti della controversia concernenti questioni di fatto, vanno rimessi gli atti al

		SENT. 230/2024	
		primo giudice in diversa composizione per il giudizio sul merito e la	
		pronuncia sulle spese, anche del grado di appello.	
		P.Q.M.	
		la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,	
		disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,	
		definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, ai sensi dell'art.	
		170, c. 4 c.g.c., rimette gli atti al primo giudice in diversa	
		composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese,	
		anche del grado di appello.	
		Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
		Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio	
		2024.	
	L'Estensore	Il Presidente	
	(Ilaria Annamaria Chesta)	(Daniela Acanfora)	
	F.TA DIGITALMENTE	F.TA DIGITALMENTE	
	Depositata in Segreteria il 18 SETTEMBRE 2024		
	P. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	F.TA DIGITALMENTE		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	f.to digitalmente		
		D E C R E T O	
		Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
		11	

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 18 SETTEMBRE 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 18 SETTEMBRE 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

f.to digitalmente

SENT. 230/2024